

ARTICOLO 18

**Diritto all'esercizio di un'attività a fini di lucro sul
territorio delle altre Parti**

La legislazione italiana in materia di ingresso e soggiorno di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato od autonomo, allo stato attuale, non prevede un regime diversificato per i Paesi contraenti la Carta Sociale Europea emendata. In considerazione del fatto che alcuni dei Paesi firmatari la Carta Sociale non sono membri dell'Unione Europea, i cittadini di tali Paesi rientrano nella sfera di applicazione del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs. 286/98) e successive modificazioni (l. 189/02).

Il governo italiano, tuttavia, attraverso lo strumento degli accordi bilaterali in materia di regolamentazione e gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro, può rafforzare i canali legali di ingresso di lavoratori stranieri ed i meccanismi di incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

In tal senso è stato stipulato, in data 27 novembre 2003, un accordo tra l'Italia e la Repubblica di Moldova. L'accordo prevede la collaborazione fra i due stati nel campo della regolamentazione del flusso dei lavoratori e l'elaborazione di procedure per il collocamento dei cittadini dell'altra parte contraente, al fine di soddisfare le necessità del mercato interno del lavoro in caso di carenza di manodopera locale. Viene, inoltre, incoraggiata la formazione dei lavoratori candidati all'emigrazione al fine di fornire personale qualificato e rispondente ai profili professionali richiesti dal mercato del lavoro del Paese ospitante.

Nel caso dei cittadini moldavi interessati a emigrare in Italia è previsto l'insegnamento della lingua italiana nel proprio paese, unitamente a percorsi formativi professionalizzanti che costituiranno un titolo preferenziale per l'ingresso nel territorio italiano per motivi di lavoro. Tali cittadini, possono essere inclusi in un'apposita lista elaborata dal Dipartimento Migrazione della Repubblica Moldova e dalle Agenzie di collocamento moldove autorizzate. La lista comprenderà i dati relativi al lavoratore, al suo titolo di studio ed alla sua qualifica professionale e fornirà anche indicazioni sul grado di conoscenza della lingua italiana nonché sugli eventuali precedenti ingressi in Italia per motivi di lavoro e sui relativi rientri nel Paese d'origine.

La Repubblica di Moldova si è impegnata a facilitare i datori di lavoro italiani, le associazioni imprenditoriali e gli altri enti e istituti previsti dalla normativa italiana, che vogliano recarsi in Moldova per incontrare, selezionare ed eventualmente formare professionalmente i lavoratori moldavi che desiderano esercitare un'attività lavorativa nella Repubblica italiana. I lavoratori moldavi riceveranno dal datore di lavoro la notizia dell'avvenuto nulla osta al lavoro e potranno prendere visione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato così come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari italiane in materia. Nel caso di lavoro subordinato stagionale, il lavoratore moldavo dovrà lasciare il territorio italiano alla scadenza del permesso di soggiorno e far apporre sul proprio passaporto l'apposito timbro di uscita dopo aver riconsegnato il permesso di soggiorno agli organi di polizia di frontiera italiana.

Lo stato italiano, dal canto suo, si è impegnato a valutare con favore l'ingresso nel suo territorio, per motivi di lavoro non stagionale, stagionale e autonomo, di cittadini moldavi, compatibilmente con il Documento programmatico italiano triennale relativo alle politiche dell'immigrazione ed in base alla domanda ed all'offerta di lavoro. E' stato previsto che

l'ingresso, il soggiorno e l'attività lavorativa del lavoratore straniero siano effettuati in conformità con la legislazione vigente nel Paese ospitante. Le competenti autorità italiane e moldave rilasceranno ai lavoratori che entreranno nel territorio dell'altra Parte un permesso di soggiorno della stessa durata del contratto individuale di lavoro. I cittadini delle Parti contraenti che svolgeranno attività lavorative nel territorio dell'altro stato godranno degli stessi diritti e delle stesse tutele di cui godono i lavoratori del Paese ospitante. Tale accordo ha durata biennale e si rinnova automaticamente di anno in anno.

Un analogo accordo, che si allega in copia (All. 1) era stato sottoscritto nel 1997 con l'Albania.

§.1

Domanda A)

L'Italia, come meglio specificato nei rapporti precedenti, si è impegnata a rispettare in modo sostanziale il principio del libero esercizio delle attività lucrative sul suo territorio sia da parte di imprese comunitarie che extracomunitarie.

La normativa concernente il *registro delle imprese* (artt. 2188 e seguenti del Codice Civile) prevede l'obbligo di iscrizione al suddetto registro per gli imprenditori che esercitano, ai sensi dell'articolo 2195 Codice Civile:

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- attività ausiliarie delle precedenti.

I cittadini dei paesi comunitari che intendono svolgere un'attività imprenditoriale sul territorio italiano sono assoggettati agli stessi adempimenti richiesti alle imprese italiane, ai sensi degli artt. 2197, terzo comma e 2056 del Codice Civile. Nel caso delle attività regolate dalle leggi 5 marzo 1990, n. 46 (impiantistica), 5 febbraio 1992, n. 122 (autoriparazione) e 25 gennaio 1994, n. 82 (pulizia, disinfezione, derattizzazione, ecc.) le imprese sono tenute, all'atto dell'iscrizione nel registro delle imprese, alla dimostrazione del possesso di una serie di requisiti di natura economica, organizzativa e professionale.

L'art. 10 del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, recante " *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese* ", ha liberalizzato, tra l'altro, le attività di facchinaggio, pulizia e disinfezione.

La normativa ha eliminato i vincoli d'accesso relativamente ai requisiti professionali mentre permangono i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Tale previsione concerne anche i cittadini comunitari ed extracomunitari. Con la Circolare n. 3606/C del 2 febbraio 2007, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) circa i criteri da seguire esclusivamente per l'iscrizione delle imprese di pulizia, facchinaggio e movimentazione merci. Tali attività sono, pertanto, equiparate ad altre non regolamentate,

fermo restando l'accertamento dei requisiti morali. Le CCIAA, quindi, accerteranno per i cittadini extracomunitari solo l'esistenza di una regolare carta di soggiorno, ovvero di un permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato per uno dei motivi contemplati dal combinato disposto degli articoli 14 e 39, ultimo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 349/99. Il permesso di soggiorno si reputa in corso di validità, secondo le indicazioni della direttiva 5 agosto 2006 del Ministero dell'Interno, anche quando sia formalmente scaduto purché sia stato richiesto il rinnovo prima della scadenza o nei sessanta giorni successivi e sia stato rilasciato dalla competente Questura il talloncino di ricevimento con impressa data e numero di protocollo.

Dal 1 gennaio 2007 la Bulgaria e la Romania sono entrate a far parte dell'Unione Europea. Il governo italiano ha deciso di avvalersi di un regime transitorio per il periodo di un anno prima di procedere alla totale liberalizzazione dell'accesso dei cittadini dei paesi summenzionati al mercato del lavoro subordinato mentre non ha previsto alcuna limitazione per l'accesso al lavoro autonomo. Pertanto, i cittadini dei due paesi neocomunitari possono iscriversi presso il registro delle imprese alle medesime condizioni degli altri cittadini dei paesi membri, fermo restando che, nel caso di attività regolamentata, sarà necessario il previo riconoscimento dei titoli professionali a norma delle direttive europee e dei relativi decreti legislativi di recepimento.

Domanda B)

Nel meccanismo delle quote previsto dal legislatore (v. §.2), parte importante ha la quantificazione del fabbisogno espresso dalle imprese. Le richieste di autorizzazione presentate dai potenziali datori di lavoro sono un'espressione di quel fabbisogno tanto più che al datore di lavoro viene richiesto di identificare il singolo lavoratore e non già un generico fabbisogno. Pertanto, le richieste di autorizzazione, che vengono presentate successivamente all'individuazione delle quote da parte del governo, risultano essere notevolmente eccedenti le quote stesse.

Si riportano, di seguito, i risultati dell'indagine *Excelsior*, condotta a Unioncamere e Ministero del Lavoro e pubblicata nel luglio 2006. L'indagine consiste in un sondaggio su un campione di imprese a cui viene chiesto di quantificare le assunzioni previste per l'anno a venire e nel successivo esame del numero delle richieste che potrebbero interessare cittadini stranieri. Il sondaggio in quanto tale fornisce indicazioni sulle assunzioni programmate – quelle cioè legate alla previsione che l'impresa ha della propria specifica congiuntura economica e del ricambio atteso e programmato della propria compagine occupazionale. Tali assunzioni programmate non coincidono né con il saldo netto dell'occupazione – perché alle imprese si chiede di includere nel computo le assunzioni previste col fine di sostituire dipendenti di cui ci si attenda un'uscita – né con le assunzioni effettive, di norma poi più elevate perché inclusive anche delle assunzioni effettuate al fine di sostituire personale inaspettatamente venuto meno.

Nel quadro di tale sondaggio, il dato relativo alla previsione di assunzione di stranieri – stante il fatto che lo status di straniero non è di per sé un dato professionale, anche se viene spesso identificato con personale formalmente meno qualificato e però estremamente flessibile e disponibile – in parte risente delle aspettative delle imprese sul

tipo di lavoratori che presumibilmente si immagina di poter rintracciare nel mercato del lavoro.

tav. 1 Domande di lavoratori extracomunitari: previsioni Excelsior

	2005	2006
Assunzioni totali previste		
Totale Italia	647.730	697.180
Nord-ovest	188.220	195.500
Nord-est	154.420	172.060
Centro	131.380	139.530
Sud e Isole	173.710	190.090
di cui: extracomunitari (valore massimo)		
Totale Italia	182.890	162.490
Nord-ovest	57.330	50.550
Nord-est	50.850	47.350
Centro	38.270	33.650
Sud e Isole	36.440	30.950
Quota sul totale delle assunzioni previste		
Totale Italia	28,2%	23,3%
Nord-ovest	30,5%	25,9%
Nord-est	32,9%	25,7%
Centro	29,1%	24,1%
Sud e Isole	21,0%	16,3%

Fonte: elaborazione Ministero Lavoro su dati Excelsior

Pur tenendo conto delle ambiguità prima indicate nel sondaggio in quanto tale, si evidenzia come il ricorso alla manodopera immigrata rappresenti ormai per le imprese di servizi e dell'industria – quelle incluse nel sondaggio – una opzione largamente consolidata, quando non addirittura una condizione imprescindibile per la copertura di specifici profili professionali.

Dopo una crescita costante che aveva portato a sfiorare le 224.000 unità nel 2003 – presumibilmente anche in coincidenza con la regolarizzazione che aveva accresciuto grandemente la disponibilità di manodopera straniera nella percezione delle imprese – negli ultimi tre anni si è assistito ad un ridimensionamento delle assunzioni previste, in parte legato al più generale rallentamento del ciclo occupazionale. Nel 2006 le assunzioni previste di lavoratori extracomunitari erano 170.000.

Indicazioni ulteriori sono desumibili dalle richieste di autorizzazione. Anche in questo caso va sottolineato come il dato espresso dalle imprese possa presentare alcune ambiguità, non fosse altro perché l'istanza viene presentata dopo la fissazione delle quote – essa potrebbe ad esempio non essere affatto presentata ove ci si attenda che non sia accoglibile alla luce del numero limitato delle quote – e perché comunque l'impresa non necessariamente si impegna ad effettuare l'assunzione.

In ogni caso, le domande presentate dai datori di lavoro e dalle famiglie per l'utilizzo delle quote fissate nell'ambito dell'annuale programmazione dei flussi sono state circa 260.000

nel 2005 e quasi 480.000 nel 2006, con una forte discrepanza, oltre che nel totale complessivo, anche nella composizione per nazionalità di provenienza, tipologia del lavoro e distribuzione territoriale, rispetto alle quote prefissate.

tav. 2 Quote programmate nel 2005 e domande ricevute

		Quote 2005	Domande pervenute nel 2005
	Albania	3000	13.884
	Marocco	2.500	16.598
	Tunisia	3.000	5.543
	Somalia	100	153
	Egitto	2.000	3.149
	Nigeria	2.000	978
	Moldavia	2.000	14.355
	Sri Lanka	1.500	4.458
	Bangladesh	1.500	6.993
	Pakistan	1.000	4.831
	Filippine	1.500	4.571
	Futuri accordi	700	0
Totale		20.800	75.513
Quote di rientro America Latina*		200	73
Contratti nominativi di lavoro subordinato non stagionale	Dirigenti	1.000	478
	Lavoro Domestico	15.800	58.574
	Settore edile	5.400	22.398
	Altri settori produttivi	8.800	51.748
	Totale	31.000	133.198
Autonomi	Conversione per studio	1.250	1.295
	Ingresso diretto (esteri)	1.250	
	Totale	2.500	
Totale non stagionali e quote privilegiate		54.500	208.784
Lavoratori stagionali		45.000	49.696
Totale extracomunitari		99.500	258.480

* dai dati sulle autorizzazioni mancano le Province di Trento e Bolzano
 Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale

tav. 3 Domande presentate per l'utilizzo delle quote 2005 e 2006

	2006		2005	
	Quote assegnate D.P.C.M. 15/05/2006	Domande presentate (Caritas/Migrantes,2006)	Quote assegnate (Min. Interno 2005)	Proiezione Caritas Migrantes
Abruzzo	3.910	10.270	1.900	5.594
Basilicata	1.943	2.838	510	1.770
Calabria	2.550	13.527	700	6.288
Campania	7.095	27.449	2.920	11.748
Emilia Romagna	24.595	55.960	14.000	38.984
Friuli V.G.	7.005	11.233	4.250	7.366
Lazio	14.945	61.984	3.650	29.623
Liguria	4.085	10.906	1.300	4.428
Lombardia	16.940	90.024	4.450	31.761
Marche	3.560	15.345	1.480	7.827
Molise	981	1.532	460	1.101
Piemonte	11.710	38.613	3.920	15.139
Prov. Auton. Bolzano	2.964	486	3.300	2.150
Prov. Auton. Trento	8.564	386	6.920	2.373
Puglia	5.435	12.015	2.200	4.394
Sardegna	1.850	4.580	430	2.174
Sicilia	4.290	15.080	1.400	5.284
Toscana	11.250	35.292	4.500	29.466
Umbria	2.658	11.894	1.150	4.553
Valle d'Aosta	585	864	170	432
Veneto	20.135	58.679	11.650	27.131
Nord est	63.263	126.744	40.120	78.004
Nord ovest	33.320	140.407	9.840	51.761
Centro	32.413	124.515	10.780	71.468
Isole	6.140	19.660	1.830	7.457
Sud	21.914	67.631	8.710	30.895
ITALIA	157.050	478.957	71.820	239.585

Fonte: elab. Veneto Lavoro

Il lavoro autonomo rappresenta per gli stranieri uno sbocco occupazionale di rilievo, talvolta come attività solo formalmente autonoma, talvolta, invece, come sintomo di una vitalità imprenditoriale frutto di un reale processo di integrazione nel paese di accoglienza.

Con riferimento all'anno **2005**, il registro statistico delle imprese (Asia) individuava circa **138.000** imprenditori nati fuori dall'U.E. a 15, con un'incidenza sul totale degli imprenditori pari al **4,9%**. L'Istituto Italiano di Statistica (ISTAT) ha rilevato che tra il 1998 e il 2005 la quota degli imprenditori nati all'estero risulta in costante crescita; l'incremento mostra un'accelerazione dal 2003, a testimonianza dell'effetto della regolarizzazione avvenuta a partire dal novembre 2002, che ha permesso di riassorbire una quota consistente di lavoro sommerso.

L'incidenza degli imprenditori stranieri sul totale è passata dall'1,9% nel 1998 a quasi il 5% nel 2005, con un picco per gli imprenditori di genere maschile con età inferiore ai 25 anni, che nel 2005 rappresentano il 10,5% del totale degli imprenditori della fascia d'età considerata.

Nel periodo 1998-2005, la provenienza più frequente tra gli imprenditori non U.E. a 15 è il resto dell'Europa. Nel **2005** il **39,4%** degli imprenditori stranieri proviene da tale area, attestandosi intorno alle **55 mila unità**.

Analizzando la provenienza per singola nazione e soffermandosi sulla graduatoria dei primi dieci paesi si nota una decisa evoluzione del fenomeno. Nel 1998 erano ancora gli imprenditori di paesi economicamente sviluppati i più presenti in Italia. Il primato era della Svizzera che costituiva il paese d'origine di oltre un quinto di tutti gli imprenditori non U.E. Nel 2005 si osserva una situazione molto differente. Oltre allo scambio tra Svizzera e Cina, si possono cogliere tre ulteriori cambiamenti: una minore concentrazione del fenomeno, la perdita di importanza relativa dei paesi caratterizzati da emigrazione di ritorno (Argentina e Venezuela passano, rispettivamente, dal terzo e quarto posto al nono e decimo posto) e l'ingresso di paesi legati a nuovi flussi migratori. Tra questi, rilevante è il peso di imprenditori nati in Marocco (dal settimo al terzo posto), in Albania e in Romania che non erano tra i primi dieci paesi nel 1998.

Con riferimento ai macrosettori di attività economica in cui gli imprenditori non U.E. sono presenti, il settore del commercio, alberghi e ristoranti è quello nel quale si riscontra la maggiore presenza (circa 46.000 unità nel 2005, pari al 33,6%), soprattutto a opera delle imprenditrici, il 42% delle quali nel 2005 si colloca in tale settore.

La maggiore concentrazione di imprenditori individuali in questo comparto è una caratteristica comune alla totalità degli imprenditori, indipendentemente dalla loro origine non comunitaria o meno. Per il totale degli imprenditori, il ruolo del settore commerciale si è andato riducendo a fronte di una maggiore presenza nel settore dei servizi alle imprese e, per le donne, anche in quello degli altri servizi (istruzione, sanità ecc.). Per quanto riguarda gli imprenditori non U.E., invece, a fronte di una crescita in tutti i

macrosettori si è assistito a un eccezionale incremento nel settore delle costruzioni, soprattutto con riferimento agli imprenditori di sesso maschile che sono passati da più di 5 mila unità nel 1998 a poco meno di 40.000 nel 2005, raggiungendo un'incidenza del 10% sul totale degli imprenditori. La crescita ha coinvolto anche le imprenditrici, per le quali si riscontra un'incidenza pari all'8,8% (in valore assoluto si tratta di poco più di 500 unità). Le imprenditrici non U.E. sono equamente distribuite tra il settore del commercio, alberghi e ristoranti, da un lato, e quello dei servizi alle imprese e degli altri servizi, dall'altro (con quote vicine al 42% in entrambi i comparti).

Domanda C

L'ingresso di cittadini extracomunitari in Italia per motivi di lavoro, sia esso autonomo o subordinato, avviene nell'ambito delle quote stabilite annualmente dal governo italiano (v. §.2).

* * *

Con riferimento alla richiesta del Comitato, contenuta nelle Conclusioni 2007, di conoscere il tasso di rifiuto alla concessione di permessi di soggiorno per motivi di lavoro così come al loro rinnovo, si fa presente che, al momento, tale dato non è verificabile. Tuttavia, in base alle domande presentate a seguito dell'emanazione del decreto flussi 2006, è possibile quantificare un tasso di rifiuto nel rilascio del nulla osta, che costituisce il primo e fondamentale passo dell'iter per la concessione del visto d'ingresso e, successivamente, del permesso di soggiorno (v. §.2). A fronte di 390.00 domande presentate, circa 358.000 sono state valutate e definite. I nulla osta rilasciati, necessari per la richiesta del visto e del successivo permesso di soggiorno, sono stati 243.000, pari al 68% delle domande valutate. I rifiuti sono stati, quindi, il 32%. Occorre precisare che in tale percentuale sono comprese anche le rinunce volontarie da parte del datore di lavoro o del lavoratore. Secondo i dati forniti dal Ministero degli Affari Esteri, i visti d'ingresso rilasciati, alla data del 30/08/07, erano circa 160.000.

tav. 4

Anno 2005				
<i>Totale Nazionale Nulla Osta Rilasciati</i>	<i>Totale Nazionale Domande Presentate</i>		Nulla Osta rilasciati	Domande Presentate
		ALBANESE	7.355	5.647
87.104	250.443	ANDORRA	1	
		ARMENA	14	
		AZERBAIGIANA	6	
		BOSNIACA	594	
		BULGARA	1.695	
		GEORGIANA	50	
		MOLDAVA	4.316	14.492
		POLACCA	1	
		RUMENA	38.630	
		TURCA	88	
		UCRAINA	3.972	
Anno 2006				
<i>Totale Nazionale Nulla Osta Rilasciati</i>	<i>Totale Nazionale Domande Presentate</i>			
		ALBANESE	22.119	30.034
283.095	488.171	ANDORRA	2	2
		ARMENA	33	45
		AZERBAIGIANA	6	11
		BOSNIACA	2.193	2.975
		BULGARA	1.754	6.739
		GEORGIANA	404	463
		MOLDAVA	29.149	35.135
		RUMENA	35.735	131.848
		TURCA	524	1.027
		UCRAINA	29.274	35.252

Nell'Allegato 2 al presente rapporto, sono riportati i permessi di soggiorno rilasciati per il periodo 2001/2006.

La materia del soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari è stata ampiamente riscritta dal Decreto Legislativo 30/2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/03/2007 ed entrato in vigore l'11 aprile 2007

In tal modo, la normativa italiana si conforma a quella europea introducendo agevolazioni all'ingresso ed al soggiorno in Italia dei **cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari**, siano essi comunitari che di altra nazionalità, neocomunitari rumeni e bulgari compresi. Sono inoltre equiparati ai cittadini dell'Unione Europea, i cittadini svizzeri ed i cittadini appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Per i cittadini comunitari che intendano soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a 3 mesi, è sufficiente richiedere il certificato di iscrizione anagrafica rilasciato dal Comune di abituale dimora. Nessuna formalità è richiesta per i cittadini comunitari e per i loro familiari stranieri per soggiorni di durata inferiore a 3 mesi. Rispetto alla legislazione del 2002 (l. 189/2002), il Decreto 30/2007 ha introdotto *ex novo* il **Diritto di soggiorno permanente** che permette al cittadino dell'Unione europea che soggiorna legalmente e in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio nazionale di acquisire un diritto di soggiorno permanente senza dover svolgere periodicamente le formalità prescritte per il rinnovo dei documenti di soggiorno. Nel caso di **soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato**, oltre alla documentazione richiesta per l'iscrizione anagrafica, deve essere prodotta anche la documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata. La Circolare n. 19 del 6 aprile 2007 del Ministero dell'Interno precisa che per i cittadini dei Paesi neocomunitari (Romania e Bulgaria) resta in vigore fino al 1 gennaio 2008 il regime transitorio della libera circolazione, salvo per quei settori produttivi già pienamente liberalizzati (agricolo, turistico-alberghiero, domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato); negli altri casi l'ingresso è subordinato alla richiesta dell'apposito nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura.

§. 2

Domanda A)

L'ingresso dei cittadini extracomunitari in Italia è intrinsecamente connesso con il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Secondo la legislazione vigente, la possibilità di svolgere regolarmente attività lavorative è offerta ai cittadini stranieri extracomunitari che siano entrati nel territorio nazionale a

seguito di esplicita autorizzazione rilasciata nei limiti di quote precisamente contingentate e dettagliatamente ripartite per regione e provincia, nonché ai detentori di permessi di soggiorno per motivi familiari (ricongiungimenti), per protezione sociale, per asilo politico (una volta acquisito lo status di rifugiato) e per ragioni di studio.

E' da ricordare che il complessivo meccanismo delle quote prevede la possibilità di definire, all'interno del totale, "quote privilegiate" per Paese (destinate quindi a candidati di un determinato Paese con il quale l'Italia ha specifici accordi) e/o per contratto (quote destinate da lavoratori stagionali o autonomi o subordinati di lunga durata) e, da ultimo, anche per settore/professione.

Si segnala che per alcune categorie di lavoratori stranieri sono previste modalità di ingresso al di fuori delle quote annualmente previste dai Decreti-flussi (cd. ingressi fuori quota) (v. art. 27 T.U.).

Gli ingressi fuori quota sono possibili per le seguenti categorie di stranieri:

- a) Dirigente e personale altamente specializzato di società straniere;
- b) Lettori universitari;
- c) Professori universitari e ricercatori;
- d) Traduttori e interpreti;
- e) Collaboratori familiari in casi specifici;
- f) Persone autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale;
- g) Lavoratori dipendenti di organizzazioni e imprese che operano sul territorio italiano per funzioni e compiti specifici;
- h) Lavoratori marittimi;
- i) Lavoratori dipendenti di persone fisiche o giuridiche straniere con appalti in Italia;
- l) Lavoratori di circoli o per spettacoli viaggianti;
- m) Personale artistico;
- n) Ballerini, artisti e musicisti;
- o) Artisti per impiego in enti musicali teatrali o cinematografici o in televisioni o imprese radiofoniche;
- p) Sportivi;
- q) Giornalisti;
- r) Persone per scambi di giovani o mobilità o alla pari;
- r. bis) Infermieri professionali.

L'articolo 21 del T.U. (D.lgs. 286/98) e successive modificazioni (l. 189/02) stabilisce, infatti, che l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo avvenga nell'ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, stabilisce, con proprio decreto, le quote di ingresso dei lavoratori extracomunitari.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004 è stato previsto l'ingresso di lavoratori non comunitari, per l'anno **2005**, entro una **quota massima di 79.500 unità** da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non

stagionale, tra le Regioni e le Province autonome, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ora Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. A seguito dell'emanazione del decreto legge n. 181/2006, convertito nella legge n. 233/06 è stato istituito il Ministero della Solidarietà Sociale che esercita funzioni in materia di politiche sociali e di assistenza e assolve ai compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari ed ai compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati).

La quota massima di ingressi prevista per il **lavoro subordinato** era di **30.000 unità**, di cui **15.000** riservate ad ingressi per motivi di **lavoro domestico o di assistenza alla persona**. Nell'ambito di tale quota massima, è stato consentito l'ingresso di **2.500** cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero per motivi di **lavoro autonomo**, appartenenti alle seguenti categorie: ricercatori; imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e amministratori di società non cooperative; artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati. All'interno di quest'ultima quota, sono ammesse unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo, sino ad un massimo di **1.250** unità. Sono, inoltre, stati ammessi in Italia per motivi di **lavoro subordinato non stagionale** **21.800** cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui **1000** dirigenti o personale altamente qualificato e **20.800** cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere con l'Italia specifici accordi di cooperazione in materia migratoria. Tali ingressi, che rientrano nell'ambito della quota massima di 79.500 unità, sono così ripartiti:

3000 cittadini albanesi

3000 cittadini tunisini

2500 cittadini marocchini

2000 cittadini egiziani

2000 cittadini nigeriani

2000 cittadini moldavi

1500 cittadini dello Sri Lanka

1500 cittadini del Bangladesh

1500 cittadini filippini

1000 cittadini pakistani

100 cittadini somali

700 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Sempre nell'ambito della quota di 79.500 unità, sono stati ammessi **25.000** cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero per motivi di **lavoro subordinato stagionale** da ripartire fra le Regioni e le Province autonome. Tale quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia ed Herzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania nonché di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto nonché di cittadini stranieri

extracomunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o 2004.

La Circolare n. 31 del 26 luglio 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali procedeva alla re-distribuzione parziale delle quote d'ingresso dei cittadini stranieri extracomunitari programmate per l'anno 2005 per motivi di lavoro subordinato non stagionale fissate con il DPCM 17.12.2004 e rimaste inutilizzate, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 7 del citato decreto. Pertanto, la parte di quota pari a **1.200** ingressi per lavoro subordinato non stagionale è stata impiegata per assegnare nuove quote d'ingresso ai Paesi facenti parte della categoria "Paesi privilegiati", le cui quote erano già state interamente utilizzate a fronte di numerose domande giacenti. La re-distribuzione così attuata intendeva corrispondere, innanzitutto, all'elevata domanda di lavoro domestico e assistenza alla persona. Tenuto conto dell'ammontare complessivo delle quote disponibili, pari a **4.250** ingressi, è stata determinata una ri-assegnazione delle quote di nazionalità "privilegiate" nel seguente modo:

- A. **2.550** ingressi, riservati alle nazionalità privilegiate, con priorità per le domande in evase di lavoro domestico ed assistenza alla persona, così distribuite:
 - 350** albanesi
 - 250** tunisini
 - 300** marocchini
 - 80** egiziani
 - 800** moldavi
 - 270** srilankesi
 - 200** bangalesi
 - 300** filippini
- B. **1.700** ingressi, previsti per le cosiddette "altre nazionalità", di cui **1.300** ingressi per lavoro domestico e assistenza alla persona e **400** ingressi per assunzioni nel settore dell'edilizia.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006 ha stabilito la **quota massima di 170.000** lavoratori stranieri non comunitari residenti all'estero da ammettere nel territorio dello Stato per l'anno **2006**, di cui **120.000** per motivi di lavoro non stagionale. Con la Circolare n. 36/2006 il Ministero della Solidarietà Sociale ha provveduto alla ripartizione territoriale delle quote inutilizzate per lavoro subordinato non stagionale, di cui al citato DPCM del 15.02.2006, circa i flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari per l'anno 2006. In considerazione del mancato utilizzo di **8.800** quote, viene effettuata una ripartizione territoriale nel modo di seguito illustrato:

- a. **1600** ingressi riservati alle "nazionalità privilegiate", di cui
 - 200** albanesi
 - 300** tunisini
 - 100** marocchini
 - 377** egiziani
 - 50** filippini

300 moldavi

50 srilankesi

216 ghanesi

7 nigeriani

b. **7.200** ingressi previsti per le cosiddette “altre nazionalità”, di cui

2.200 ingressi riservati ai seguenti settori

1.000 lavoro domestico e assistenza alla persona

500 settore edile

450 altri settori produttivi

50 conversione studio in lavoro

2.300 ingressi riservati alla pesca marittima

1.500 ingressi riservati alla formazione all'estero

1.400 ingressi riservati a futuri accordi di cooperazione

Una programmazione aggiuntiva di **30.000 quote per lavoratori stagionali extracomunitari** nel territorio dello Stato per l'anno 2006 è stata prevista con il **D.P.C.M. del 14 luglio 2006**. La Circolare n. 24/2006 del Ministero della Solidarietà Sociale ha dettato le relative disposizioni applicative.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2006 è stata ammessa, per l'anno 2006, **un'ulteriore quota massima di 350.000 ingressi**, concedibili sulla base delle domande di nulla osta al lavoro che, a seguito di verifica delle condizioni di ammissibilità, sono risultate regolarmente presentate dai datori di lavoro entro la data del 21 luglio 2006.

tav. 5


Direzione Generale per l' Immigrazione

Quote massime di ingresso per lavoratori extracomunitari in Italia anni 2005-2006

FLUSSI	2005		2006		
	D.P.C.M. 17.12.04	Ordin. 22.04.05	D.P.C.M. 15.02.06	D.P.C.M. 14.07.06	D.P.C.M. 25.10.06
Lavoro sub. Stagionale	25.000	20.000	50.000	30.000	
		45.000		80.000	
Quote privilegiate da paesi a forte pressione migratoria (lav. Sub. Non stag.)	Albania	3.000		4.500	
	Marocco	2.500		4.000	
	Tunisia	3.000		3.500	
	Somalia	100		100	
	Egitto	2.000		7.000	
	Filippini	1.500		3.000	
	Ghanezi			1.000	
	Nigeria	2.000		1.500	
	Moldavia	2.000		5.000	
	Sri Lanka	1.500		3.000	
	Bangladesh	1.500		3.000	
	Pakistan	1.000		1.000	
Totale quote privilegiate		20.100		36.600	
Altre nazionalità (sub.non stag.)	Lavoro Domestico	15.000		48.000	
	Settore Edile	5.000		10.000	
	Altri Settori produttivi	10.000		16.200	
	Conversione tirocinio in lavoro			2.000	
	Conversione studio in lavoro			2.000	
	Formazione all'estero			500	
	Pesca marittima			200	
Totale quote altre nazionalità		30.000		78.900	

Lavoratori di origine italiana (sub. Non stag. e autonomi)		200		500		
Quote di lavoro subordinato non stag.		Dirigenti	1.000		1.000	
		Futuri accordi	700		0	
Totale		1.700		1.000		
Lavoro autonomo	di cui per conversione	1.250		1.500		
	di cui per ingresso diretto (MAE)	1.250		1.500		
TOTALE		2.500		3.000		
		79.500	20.000	170.000	30.000	350.000
Totale		99.500		550.000		

Ingressi di lavoratori stranieri nel 2001-2006



Nota: a luglio del 2006 l'Italia ha rinunciato alla fase transitoria nei confronti dei lavoratori provenienti dai paesi che hanno aderito all'UE nel 2004 e dunque il loro ingresso è diventato libero ed è decaduta la relativa quota. In ogni caso le quote per questi paesi non sono state usate integralmente in alcuno dei tre anni di applicazione.

* * *

A seguito delle informazioni richieste dal Comitato nelle Conclusioni 2007, circa i Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, si riportano, di seguito, i decreti per la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per gli anni 2003-2004.

*Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2003, ha fissato in **19.500** unità la quota massima di ingressi in Italia di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, per l'anno **2003**. Nell'ambito della quota massima, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale **8.500** cittadini stranieri non comunitari.*

*La quota di 19.500 unità riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi firmatari del trattato di adesione all'Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania nonché dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka ed Egitto. In tale quota sono compresi anche i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2001 o 2002. Sempre nell'ambito della quota massima di 19.500 unità, è consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, di **10.000** cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui **500** dirigenti o personale altamente qualificato e **3.600** cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:*

1000 cittadini albanesi;
600 cittadini tunisini;
500 cittadini marocchini;
300 cittadini egiziani;
200 cittadini nigeriani;
200 cittadini moldavi;
500 cittadini srilankesi;
300 cittadini del Bangladesh.

*Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003, recante "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non stagionali extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno **2004**", ha fissato una quota massima di **29.500** ingressi in Italia per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo. Nell'ambito della quota massima di 29.500 unità, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale **20.000** cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di seguito ripartiti:*

3.000 cittadini albanesi;
3.000 cittadini tunisini;
2.500 cittadini marocchini;
1.500 cittadini egiziani;
2.000 cittadini nigeriani;
1.500 cittadini moldavi;

1.500 cittadini dello Sri Lanka;

1.500 cittadini del Bangladesh;

1.000 cittadini pakistani;

2.500 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.

Il datore di lavoro che intenda assumere un **lavoratore extracomunitario residente all'estero, a tempo determinato o indeterminato**, deve compilare l'apposita domanda di nulla osta, indirizzata al competente Sportello Unico per l'Immigrazione, utilizzando esclusivamente i moduli predisposti per la lettura ottica e contenuti negli appositi kit disponibili gratuitamente presso tutti gli uffici postali. Il kit comprende anche una scheda riepilogativa – dove vanno riportati i principali dati della domanda – nonché una busta prestampata, che deve essere obbligatoriamente utilizzata per la spedizione dell'istanza, il cedolino dell'assicurata postale nonché le istruzioni per la compilazione. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura (o l'Ufficio competente a svolgere le funzioni dello Sportello Unico nelle Regioni a Statuto Speciale) da indicare nell'indirizzo, può essere, in alternativa, quello della provincia di residenza del datore di lavoro ovvero della provincia dove ha sede legale l'impresa o quello della provincia dove avrà luogo la prestazione dell'attività lavorativa. **Lo Sportello Unico che rilascerà il nulla osta al lavoro è, in ogni caso, quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa.**

Le domande saranno successivamente inviate dagli uffici postali all'apposito Centro Servizi delle Poste Italiane (CSA) che, effettuata la scansione dei dati con lettore ottico, le trasmetterà al competente Centro Elaborazione dati del Ministero dell'Interno, il quale a sua volta provvederà alla trasmissione telematica delle pratiche agli Sportelli Unici.

Le richieste di nulla osta all'assunzione dei lavoratori stranieri verranno quindi trasmesse per via telematica alle Questure e alle Direzioni Provinciali del Lavoro, le quali, effettuate le prescritte verifiche, comunicheranno agli Sportelli Unici il parere di competenza circa il rilascio del nulla osta. In caso di parere positivo, lo Sportello Unico richiederà all'Agenzia delle Entrate l'attribuzione di un codice fiscale provvisorio, o la verifica dell'eventuale esistenza di un codice fiscale definitivo, e trasmetterà la richiesta di lavoro al competente Centro per l'Impiego per la verifica della disponibilità di lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Il Centro per l'Impiego comunicherà l'esito della propria verifica allo Sportello e al datore di lavoro. La richiesta di nulla osta rimarrà sospesa finché lo Sportello Unico non riceverà una comunicazione del datore di lavoro (entro quattro giorni in caso di comunicazione negativa) circa la conferma o meno della sua richiesta di nulla osta relativa al lavoratore straniero.

In caso di certificazione negativa del Centro per l'Impiego o di espressa conferma della richiesta di nulla osta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'Impiego, lo Sportello Unico convocherà il datore di lavoro per la consegna del nulla osta e la sottoscrizione del **Contratto di soggiorno**, predisposto dallo stesso Sportello sulla base della proposta di contratto contenuta nell'istanza. Inoltre, al datore di lavoro verrà fornito il numero telefonico – da comunicare

al lavoratore - al quale rivolgersi per fissare la data di convocazione dello straniero presso lo Sportello Unico.

Lo Sportello Unico trasmetterà, quindi, per via telematica il nulla osta e la proposta di contratto contenuta nella domanda del datore di lavoro alla competente Rappresentanza diplomatico-consolare italiana all'estero per la consegna al lavoratore straniero. Acquisita la richiesta di visto del lavoratore e verificata la sussistenza dei presupposti di legge, la Rappresentanza gli rilascerà il visto d'ingresso, dandone comunicazione allo Sportello Unico. All'atto del rilascio del visto, lo straniero verrà, altresì, avvertito dell'obbligo di presentarsi allo Sportello entro otto giorni dall'ingresso in Italia.

Il lavoratore extracomunitario, presentatosi presso lo Sportello il giorno stabilito, dovrà esibire il titolo idoneo a comprovare la disponibilità dell'alloggio e la ricevuta dell'avvenuta richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale del certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. In alternativa, il lavoratore potrà esibire la ricevuta dell'avvenuta richiesta alla ASL del certificato di idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio stesso. Contestualmente lo straniero sottoscriverà il contratto – il cui originale verrà conservato presso lo Sportello Unico – e chiederà il rilascio del permesso di soggiorno sottoscrivendo il modulo di richiesta prestampato dallo Sportello Unico. La Questura provvederà, quindi, a fissare la convocazione dello straniero per il fotosegnalamento e la consegna del permesso di soggiorno.

Oltre alle ordinarie comunicazioni ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali ed ai Centri per l'Impiego, il datore di lavoro che intende assumere alle proprie dipendenze un lavoratore straniero è tenuto a:

- stipulare il Contratto di soggiorno;
- comunicare entro 5 giorni allo Sportello Unico per l'Immigrazione la data di inizio del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché l'eventuale trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza. L'omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto;
- comunicare entro cinque giorni allo Sportello Unico la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per ottenere un permesso di lavoro stagionale la documentazione richiesta e l'iter sono identici alla procedura per il lavoro subordinato. L'autorizzazione al lavoro stagionale può avere una validità minima di 20 giorni e massima di 6 mesi. Per alcuni settori è possibile richiedere una validità di 9 mesi, anche nel caso di più lavori di breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

SISTEMA INFORMATIVO PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI STAGIONALI

La procedura SILES, in una prima fase, prevedeva sia la gestione informatizzata delle quote d'ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari e neocomunitari ai vari livelli (regionale e provinciale), sia il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte delle

Direzioni Provinciali del Lavoro. Ciò ha consentito una costante e puntuale conoscenza della dimensione territoriale della domanda interna come pure delle caratteristiche dei lavoratori stranieri extracomunitari. Alla costituzione di una banca dati con elenchi di profili professionali di lavoratori extracomunitari e di aziende si è affiancata una panoramica particolarmente completa sull'ingresso di lavoratori neocomunitari, la cui quota non è stata ripartita a livello regionale/locale bensì è stata gestita a livello centrale attraverso la procedura operativa del cosiddetto "contatore unico nazionale".

Nel 2004 la procedura SILEN (Sistema Informativo per i Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari) ha sostituito il precedente. Attualmente, a seguito della costituzione dello Sportello Unico per l'Immigrazione dotato di un apposito sistema telematico, anche se è venuta meno l'attività di rilascio del provvedimento autorizzativo da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, il SILEN ha conservato la sua natura di strumento per il monitoraggio dei flussi migratori e la gestione delle quote su base territoriale.

La legge n. 296/06 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto l'obbligo di comunicare l'assunzione del lavoratore al Centro per l'Impiego competente almeno il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro. Solo nei casi di urgenza connesse ad esigenze produttive la comunicazione può essere effettuata entro 5 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.

Al Centro per l'Impiego vanno anche comunicate entro cinque giorni dall'evento, eventuali vicende modificative del rapporto di lavoro, quali la proroga del termine inizialmente fissato, la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno, ecc. Va, inoltre, comunicata, sempre entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, la data di cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o la diversa data di cessazione dei rapporti di lavoro a termine.

La legge n. 296/06 ha anche abolito l'obbligo di comunicare l'assunzione del lavoratore extracomunitario entro le 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza (Questore o Sindaco). Resta, invece, in vigore l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza nel caso in cui si ceda in proprietà o in godimento un immobile ad un cittadino extracomunitario, oppure gli si dia ospitalità o alloggio. Per questi casi resta in vigore, in caso di violazione, la sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.

Il datore di lavoro che intende assumere alle proprie dipendenze un **lavoratore extracomunitario già presente in Italia con regolare permesso di soggiorno**, oltre alle ordinarie comunicazioni ai competenti Enti previdenziali ed assistenziali ed ai Centri per l'Impiego, è tenuto a:

- stipulare il **Contratto di soggiorno**;
- comunicare entro 5 giorni allo Sportello Unico per l'Immigrazione la data di inizio del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché l'eventuale trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza. L'omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto;

- comunicare entro cinque giorni allo Sportello Unico la data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'ingresso in Italia per motivi di **lavoro autonomo** è anch'esso soggetto alla disciplina dei flussi di ingresso secondo un contingente stabilito dal Governo ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 286/98. Un cittadino extracomunitario che intende, quindi, esercitare un'attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero che intenda costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, deve innanzitutto attendere l'emanazione del decreto flussi per presentare la richiesta di visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza. L'esercizio di una delle attività sopra menzionate è subordinato sia all'emissione del decreto flussi sia alle categorie che lo stesso decreto individua di volta in volta.

Il cittadino straniero che intenda svolgere in Italia un'attività di tipo autonomo/imprenditoriale deve, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 286/98:

- disporre delle risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana per l'esercizio della singola attività (es. iscrizione ad albi, registri, ecc.);
- disporre di una idonea sistemazione alloggiativa;
- disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di un importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione alla partecipazione della spesa sanitaria.

Il cittadino extracomunitario deve seguire una procedura dettagliata per l'ottenimento del nulla osta dalla Questura, presupposto essenziale per la richiesta del visto di ingresso per lavoro autonomo. Nel caso si trovi già in Italia per altre ragioni (es. turismo o affari) può personalmente presentare le richieste ai diversi uffici, altrimenti potrà seguire tutta la procedura un procuratore munito di apposita delega.

Il primo passo della procedura consiste nella richiesta della dichiarazione che non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.

Nel caso in cui si intende svolgere una delle attività per le quali siano richieste autorizzazioni, licenze o l'iscrizione ad appositi registri o albi, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia ed ogni altro tipo di adempimento amministrativo, le autorità competenti al rilascio di tale dichiarazione, che può essere richiesta anche tramite un procuratore munito di apposita delega, sono:

- Il Ministero di Grazia e Giustizia per le seguenti attività professionali: agenti di cambio, agronomi e dottori forestali, agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, avvocati, biologi, chimici, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, psicologi, ragionieri e periti commerciali, revisori contabili, tecnologi alimentari, periti agrari, periti industriali. Requisito

fondamentale per il rilascio di detta dichiarazione sarà il riconoscimento del titolo professionale;

- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIA) - competente anche per le attività soggette ad iscrizione ad albi, registri o elenchi che vengono tenuti dalla stessa - per le cosiddette attività libere, per le quali non è prevista l'iscrizione ad albi o titoli autorizzatori;
- il Ministero della Salute per le professioni sanitarie.

Per l'esercizio delle professioni è necessario il riconoscimento del titolo professionale quando questo è stato conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea. Per quanto concerne, invece, l'esercizio di una professione sanitaria, anche a carattere occasionale, è richiesto il preventivo riconoscimento da parte del Ministero della Salute.

Il secondo passo della procedura consiste nella richiesta dell'attestazione dei parametri finanziari di riferimento. L'attestazione è rilasciata della Camera di commercio competente per territorio e concerne i parametri per la valutazione della disponibilità delle risorse occorrenti per l'esercizio dell'attività che si vuole intraprendere. L'attestazione dell'autorità competente e quella della Camera di commercio sono richieste anche agli stranieri prestatori d'opera presso società, anche cooperative, costituite da almeno tre anni. Tale attestazione non è altro che una dichiarazione che riporta quali e quante risorse finanziarie occorre possedere per l'esercizio di una determinata attività autonoma o imprenditoriale.

Questa dichiarazione è rilasciata:

- dal competente Ordine professionale nel caso di attività che richiedano il rilascio di un titolo abilitativo o autorizzatorio;
- dalla Camera di Commercio (CCIA) del luogo in cui l'attività verrà svolta, nel caso in cui si tratti di un'attività che non richieda il rilascio di un titolo abilitativo o autorizzatorio.

La Camera di Commercio non è tenuta a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse economiche e non è tenuta al rilascio dell'attestazione dei parametri finanziari nei seguenti casi:

- a) nel caso del possesso, da parte dello straniero, di "titolo" di subentro in una attività imprenditoriale già avviata. In tal caso la Camera rilascerà una specifica attestazione relativa alla validità ed idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio dell'attività indicata. Tale attestazione sostituisce quella relativa ai parametri finanziari;
- b) nel caso di consulenti anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) nel caso in cui il lavoro autonomo che si intende esercitare consista nella collaborazione ad imprese iscritte al Registro delle Imprese già attive in Italia, da parte di soggetti che rivestono cariche sociali o soci prestatori d'opera di società e cooperative;
- d) nel caso di stranieri in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi che consentono l'esercizio di attività lavorativa.

I criteri utilizzati per la definizione dei parametri variano a seconda della natura dell'attività e si basano sulla valutazione di eventuali:

- costi per immobili (acquisto o locazione)
- costi per macchinari ed impianti
- costi per attrezzature
- costi diversi (contratti di fornitura – scorte).

Tali parametri devono attestare la disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.

Le dichiarazioni devono avere una data non anteriore a tre mesi dalla richiesta del visto di ingresso.

Il terzo passaggio consiste nella richiesta di nulla osta in Questura. In presenza delle condizioni sopra elencate, il cittadino straniero deve richiedere alla Questura territorialmente competente, il **nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso**.

Per ottenere il nulla osta al lavoro da parte della Questura occorre esibire:

- la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio: attestazione dell'autorità competente, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata anche al procuratore, che dichiari che non sussistono motivi che impediscono il rilascio dell'autorizzazione, licenza o nulla osta o iscrizione in un apposito registro o albo prevista per lo svolgimento della specifica attività professionale da svolgere. Come detto, per l'esercizio di una professione è necessario il riconoscimento del titolo professionale straniero conseguito in un Paese non appartenente all'Unione Europea: per la professione sanitaria è competente il Ministero della Salute, per le altre professioni il Ministero della Giustizia.

L'ultimo passaggio è rappresentato dalla richiesta di visto per lavoro autonomo. Una volta ottenuto il nulla osta all'ingresso, il cittadino straniero deve richiedere alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana il visto d'ingresso per lavoro autonomo.

La Rappresentanza verificherà anche la sussistenza della quota nell'ambito del decreto flussi. Per la richiesta del visto occorre produrre i seguenti documenti:

- formulario per la domanda del visto d'ingresso
- fotografia recente in formato tessera
- documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto
- a seconda del tipo di attività:
 - a) nel caso di libero professionista: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione preposta alla concessione della eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione, o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero degli Enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.
 - b) Nel caso di imprenditore, commerciante, artigiano: attestazione dei parametri finanziari di riferimento.
 - c) Nel caso di titolare di contratto per prestazione d'opera, consulenza: una copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle imprese (società di

capitali) o dell'ultima dichiarazione dei redditi (società di persone o impresa individuale) dalla quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso; un certificato di iscrizione della società attiva da almeno tre anni nel registro delle imprese (nel caso di contratto con impresa italiana), o analoga attestazione, vidimata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente (nel caso di contratto con committente estero); una copia della dichiarazione di responsabilità, già rilasciata o inviata dal committente italiano (o dal suo legale rappresentante) alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

- Disponibilità di un alloggio idoneo dimostrabile secondo una delle seguenti modalità:
 - contratto di acquisto o locazione di un immobile
 - dichiarazione resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n. 15 (*“Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme”*)
 - dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto di alloggio idoneo, corrispondente ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- Dimostrazione di un reddito, acquisito nel precedente esercizio finanziario nel Paese di residenza, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
- Nulla Osta in originale della Questura territorialmente competente.

Le Rappresentanze diplomatiche o consolari possono richiedere al cittadino extracomunitario documenti aggiuntivi per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.

Una volta effettuato l'ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà, entro 8 giorni lavorativi, presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo utilizzando gli appositi Kit e inviandoli mezzo Ufficio Postale.

Si fa presente che tutte le informazioni concernenti le varie procedure per la richiesta di permesso di soggiorno, il suo rinnovo e tutte le altre pratiche connesse sono disponibili sul sito del Ministero dell'Interno (www.interno.it) e sui siti espressamente dedicati agli immigrati ed ai datori di lavoro, rintracciabili come link sul predetto sito.

Il cittadino straniero, sia comunitario che extracomunitario, che intende svolgere un'attività autonoma è tenuto, al pari dei lavoratori autonomi italiani, al pagamento dei diritti di segreteria previsti per l'iscrizione alle Camere di Commercio, agli Albi professionali ed al Registro delle Imprese per i particolari settori di attività (v. §. 1 Domanda A).

Le singole Camere di Commercio, competenti per territorio, stabiliscono l'ammontare dei diritti di segreteria sopraindicati.

Come richiesto dal Comitato dei diritti sociali nelle Conclusioni 2007 circa le procedure per il rilascio del visto d'ingresso occorre precisare che queste divergono nel caso di lavoratori subordinati o di lavoratori autonomi.

Nel caso di ingresso in Italia per lavoro **subordinato**, il comma 5 dell'art. 22 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede che "lo Sportello Unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di rilascio". Ai sensi del comma 6 del citato articolo 22 "gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto d'ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo Sportello Unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo Sportello Unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente".

Secondo la previsione dell'articolo 26, comma 5, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "la rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto d'ingresso per lavoro **autonomo**, con l'espressa indicazione dell'attività cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo 3, comma 4 e dell'articolo 21". Il comma 6 del citato articolo 26 prevede che "il visto d'ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio".

Le istanze di **rinnovo** del permesso di soggiorno (artt. 5 e 26 Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni, art. 39 D.P.R. 394/99 e successive modificazioni), compilate e sottoscritte dagli interessati, devono essere presentate presso gli Uffici Postali abilitati.

In caso di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro **subordinato**, deve essere prodotta la seguente documentazione:

- istanza di richiesta di rinnovo compilata e sottoscritta dall'interessato;
- una fotocopia di tutto il passaporto o di un altro documento equipollente in corso di validità;
- una copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente.

Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

Per rinnovare il permesso di soggiorno per lavoro **autonomo**, occorre presentare la seguente documentazione:

- istanza compilata e sottoscritta dall'interessato;
- fotocopia di tutto il passaporto o di un altro documento equipollente in corso di validità;
- fotocopia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in apposito albo o registro, o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività professionale svolta;
- fotocopia iscrizione alla CCIAA;
- fotocopia della dichiarazione dei redditi;
- nel caso in cui lo straniero svolga attività di socio prestatore d'opera presso società, anche cooperative, l'istanza dovrà essere corredata anche da:
 - 1) dichiarazione del Presidente della Società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante;
 - 2) fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa alla iscrizione dello straniero socio).

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto almeno:

- 90 giorni prima della scadenza, per il permesso di soggiorno valido 2 anni;
- 60 giorni prima della scadenza, per quello con validità 1 anno
- 30 giorni prima della scadenza, nei restanti casi.

La **scadenza** del permesso di soggiorno è la stessa del visto d'ingresso:

- fino ad un massimo di **nove mesi** per *lavoro stagionale*;
- fino ad **un anno** per *lavoro subordinato per contratto a contratto a tempo determinato*; per la frequenza di un corso di studio o formazione professionale;
- fino a **due anni** per *lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo indeterminato* e per ricongiungimenti familiari.

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato è possibile solo se il permesso non è ancora scaduto.

La richiesta di conversione può essere presentata dal lavoratore allo Sportello Unico competente solo dopo la pubblicazione del decreto annuale di programmazione dei flussi di ingresso ed a decorrere dalla data indicata nel decreto stesso.

Alla domanda, volta a verificare la sussistenza di una quota per lavoro subordinato, si deve tra l'altro allegare, oltre alla copia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in corso di validità, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto dal solo datore di lavoro.

Nell'ipotesi in cui la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio accerti che non vi sono quote disponibili, lo Sportello Unico ne dà comunicazione al cittadino straniero.

Nel caso di disponibilità della quota, invece, il cittadino straniero viene convocato presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno e richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Lo straniero non sarà, pertanto, tenuto a rientrare in patria ed a richiedere alla rappresentanza diplomatico-consolare il rilascio di un nuovo visto d'ingresso.

* * *

Il Consiglio dei Ministri, in data 28 giugno 2007, ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega di riforma del Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla Legge n. 189/2002). I punti essenziali di modifica del disegno di legge rispetto alla normativa precedente sono: la durata triennale del decreto flussi, il canale privilegiato per l'ingresso dei lavoratori altamente qualificati, lo sponsor, la riconduzione della giurisdizione riguardante reati penali commessi dall'immigrato nell'alveo del giudice ordinario, programmi di rimpatrio volontari ed assistiti.

Il disegno di legge è stato inviato alle Camere per la discussione.

Domande B),C)

In data 30 gennaio 2007 è stato siglato un accordo tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane in materia di *"semplificazione delle procedure amministrative di rilascio e di rinnovo dei permessi di soggiorno"*. Il testo descrive l'architettura generale del nuovo sistema accennando anche alla collaborazione, a titolo gratuito, dei patronati ed alla previsione di trasferire le competenze ai Comuni in seguito ad uno studio condotto con l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Il costo per la presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno è fissato dal Decreto del Ministero dell'Interno, 12 ottobre 2005, in € 30,00. A tale somma si devono aggiungere € 14,62 per il bollo da allegare alla domanda ed € 27,50 per la stampa del nuovo permesso di soggiorno elettronico (solo nel caso di permesso di soggiorno superiore ai 90 giorni). Tali costi sono a carico del lavoratore, sia esso subordinato che indipendente. Il lavoratore immigrato non deve pagare nulla per l'accettazione del contratto.

Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore straniero residente all'estero dovrà spedire la domanda (v. §.2, Domanda A) come posta assicurata pagando la normale tariffa postale di € 5,70.

§.3

Domande A) B) C)

Si ribadisce quanto riportato nel rapporto precedente, non essendo intervenute modifiche legislative nel periodo preso in esame.

A seguito della richiesta del Comitato, contenuta nelle Conclusioni 2007, circa le attività riservate ai cittadini italiani o interdette ai cittadini stranieri, si fa presente che si tratta di attività per le quali è necessario il requisito della cittadinanza italiana. Per accedere agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni, così come sancito dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"), occorre possedere il requisito della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea. Tuttavia, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 ("Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"), non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per accedere ad alcuni posti delle amministrazioni pubbliche. Si riporta, di seguito, un elenco di detti posti:

- a) i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;*
- b) i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;*
- c) i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;*
- d) i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.*

In risposta alla richiesta di informazioni del Comitato, contenuta nelle Conclusioni 2007, circa la possibilità per il lavoratore di convertire un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in motivi di lavoro autonomo e viceversa, si fa presente quanto segue.

*Il permesso di soggiorno per **lavoro subordinato non stagionale** consente l'esercizio del lavoro autonomo previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto per l'esercizio dell'attività professionale svolta e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio della attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperativa.*

*Il permesso di soggiorno per **lavoro autonomo** può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero e consente l'esercizio del lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. Con il rinnovo è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.*

*Il permesso di soggiorno per **motivi di studio o di formazione professionale** può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo nell'ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per cittadini stranieri. In tale caso la certificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dalla norma per il lavoro autonomo è rilasciata dallo Sportello Unico per l'immigrazione previa verifica della disponibilità di una quota. La compilazione degli appositi moduli per la richiesta di permesso di soggiorno avverrà presso questo ultimo Ufficio.*

Il Comitato, nelle Conclusioni 2007, ha altresì chiesto di conoscere se esiste la possibilità per un lavoratore con permesso di soggiorno per lavoro stagionale di convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Al riguardo si fa presente quanto segue.

A partire dal secondo soggiorno in Italia per lavoro stagionale, lo straniero cui viene offerto un lavoro a tempo determinato o indeterminato può richiedere allo Sportello Unico per l'immigrazione un permesso per lavoro subordinato non stagionale, purché rientri nei limiti delle quote per lavoro subordinato annualmente stabilite con il decreto flussi.

§.4

Si conferma che non esistono limitazioni o condizioni speciali al diritto di uscita dei cittadini italiani desiderosi di esercitare un'attività lucrativa sul territorio delle altre Parti. Riguardo le possibili limitazioni a tale diritto, quali l'assolvimento dell'obbligo militare o le restrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, occorre sottolineare che, a partire dal 1° gennaio 2005, il servizio militare è divenuto volontario (Legge 23 agosto 2004, n. 226). I volontari in Ferma Prefissata annuale sono reclutati, tramite concorso, secondo modalità stabilite ogni anno da un decreto del Ministero della Difesa.

Allegato 2

Permessi di soggiorno rilasciati anni 2001/2006